



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1096

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri, condizioni e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 4 comma 1 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per la concessione di contributi a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale per l'effettuazione di test diagnostici di verifica della presenza del virus SARS-COV-2, nonché modifica ai criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 842/2021 "Fondo perduto 2021" e ai criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 916/2021 "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo".

Il giorno **25 Giugno 2021** ad ore **19:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. In data 28 gennaio 2021 con Comunicazione C(2021) 564 final la Commissione europea ha esteso il Temporary Framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.

A livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto Agosto") e il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e relativa legge di conversione che ha fatto un riordino per le precedenti misure contenute nei "Decreti Ristori" e il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 ("Decreto Sostegni").

In tale contesto emergenziale sono stati altresì attuati a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino.

In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

Stante il perdurare della pandemia e proseguendo nelle azioni di sostegno già avviate con i precedenti provvedimenti, la Provincia recentemente è intervenuta con legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7, prevedendo l'introduzione di nuove misure di sostegno economico e di supporto ai cittadini e alle imprese.

Al riguardo, il comma 1 bis dell'articolo 4 della l.p. n. 3/2020, introdotto dall'art. 7 della richiamata l.p. n. 7/2021, prevede la possibilità per la Provincia, per l'anno 2021, di concorrere ai costi, a carico direttamente delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale, per l'effettuazione dei test diagnostici di verifica della presenza del virus SARS-COV-2 necessari per l'accesso nel territorio degli Stati che richiedono tali misure obbligatorie. L'attuazione di tale disposizione normativa è rimandata alla Giunta provinciale, la quale stabilisce i criteri, le condizioni, le modalità e i termini di applicazione, nonché le spese ammissibili, anche con riferimento alle spese assunte per l'ottemperanza di obblighi imposti prima della data di entrata in vigore del citato comma 1 bis.

Al fine di dar seguito alle disposizioni sopra riferite, si propone di definire i criteri per individuare gli aspetti necessari all'attuazione dell'art. 4 comma 1 bis della l.p. n. 3/2020, così come individuati all'allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I contributi in oggetto sono concessi in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, e in particolare della sezione 3.1.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti Criteri.

Al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi, quantificato in euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare sul capitolo 612755 per l'anno 2021.

Con il presente provvedimento si ritiene, inoltre, di procedere all'assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) delle risorse stanziare a tal fine sul bilancio provinciale, disciplinando nel contempo le modalità di erogazione all'Agenzia stessa.

Le domande di agevolazione sono accolte nel limite delle risorse sopra indicate.

Con il medesimo provvedimento si propone inoltre di modificare i criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 842 del 24 maggio 2021 "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020, così come modificato dalla Legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07. Misure a sostegno degli operatori economici che hanno subito danni in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale. ("Fondo perduto 2021)". Al fine di consentire di accedere alla misura a quanti più operatori economici danneggiati dalla pandemia, si propone di prevedere che il requisito di accesso al contributo riguardante la registrazione di un volume di attività su base annua tra i 12 mila euro e i 30 milioni di euro (punto 3.1 lettera c)) si riferisca all'anno 2020 o qualora inferiore a 12 mila euro all'anno 2019, e integrare le casistiche previste per il calcolo del danno per gli operatori che hanno sospeso temporaneamente l'intera attività. Inoltre, risulta necessario specificare che dal calcolo dei "costi al netto degli importi agevolati" devono essere dedotti dai costi e dalle spese:

- gli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un totale o parziale contributo comunale o da parte degli enti e soggetti del sistema provinciale;
- nel caso di canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, l'eventuale credito di imposta riconosciuto dallo Stato per l'emergenza COVID-19 e relativo al medesimo periodo.

Risulta inoltre necessario specificare come calcolare il volume di attività in presenza di operazioni esenti e infine, introdurre per il settore agricolo delle specifiche, che consentono una applicazione corretta dei criteri riguardanti la determinazione del volume di attività, del danno subito in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale e per il calcolo dei costi al netto degli importi agevolati.

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di modificare i Criteri approvati con D.G.P. n. 842/2021 come segue:

- sostituzione del punto 3.1 lettera c) con il seguente “c) aver registrato un volume di attività maggiore di 12.000,00 euro e fino a 30 milioni di euro su base annua nel 2020 ovvero, qualora inferiore a 12.000,00 euro, su base annua nel 2019;”;
- inserimento al punto 2.1 lettera g. dopo le parole “n. 73 del 30 ottobre 2018” delle seguenti parole “o per sospensione temporanea dell’intera attività comunicata tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive”;
- sostituzione al punto 2.1 lettera l. del periodo “Dal calcolo dei costi e delle spese sono dedotti gli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un totale o parziale contributo provinciale, nazionale o comunitario.” con il seguente “Dal calcolo dei costi e delle spese sono dedotti gli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un totale o parziale contributo:
 - a. comunale, salvo che non siano fondi dati a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all’art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 per la copertura di spese di gestione;
 - b. provinciale o da parte di enti e soggetti del sistema provinciale;
 - c. nazionale;
 - d. comunitario.

Infine, ad eccezione di quanto precede, esclusivamente per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, dal calcolo dei costi e delle spese è dedotto solamente l’eventuale credito di imposta riconosciuto dallo Stato per l’emergenza COVID-19 e relativo al medesimo periodo. Inoltre, per il settore agricolo, i costi e le spese devono essere direttamente imputabili alla singola attività per cui si chiede il contributo. Qualora i costi e le spese non siano direttamente imputabili alla singola attività, questi sono considerati nel complessivo.”;

- inserimento al punto 2.1 lettera e., al termine del periodo, di quanto segue “Per gli operatori economici che abbiano optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai fini IVA, prevista dall’art. 36 bis del DPR 633/72, così come in tutti i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, le operazioni esenti devono essere incluse nel calcolo del “volume di attività”. In tal caso, gli importi delle operazioni esenti vanno determinati con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, tenendo conto di quanto risultante dalle scritture contabili e fiscali obbligatorie tenute ai fini IVA, piuttosto che ai fini delle imposte sui redditi, in caso di dispensa dagli obblighi di registrazione ai fini IVA. Per il settore agricolo il “volume di attività” deve essere riferito all’attività per cui si chiede il contributo.”;
- inserimento al punto 2.1 lettera g., al termine del periodo, di quanto segue “Per il settore agricolo il danno deve essere riferito all’attività per cui si chiede il contributo con riferimento al codice ATECO.”.

Infine, si propone di modificare i criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 916 del 28 maggio 2021 “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo” di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, al fine di correggere un errore materiale e introdurre un chiarimento. In primo luogo, per quanto riguarda il requisito di accesso alla misura e relativo alla collaborazione obbligatoria con gli enti di ricerca, per un mero errore materiale è stata inserita la parola “effettiva”. Questo, può generare confusione con il concetto di “collaborazione effettiva” previsto dall’art. 2 del Regolamento generale di esenzione

651/2014, il quale utilizza tale concetto esclusivamente per definire i requisiti necessari per l'ottenimento di una specifica maggiorazione contributiva. Al fine di correggere tale ambiguità si propone di eliminare al Capo I punto 3 comma 1 lettera c) la parola "effettiva e".

Inoltre, per quanto riguarda i centri di ricerca di cui al Capo II, i criteri prevedono la possibilità di presentare domanda di contributo ogni 6 anni decorrenti dalla data di presentazione della precedente domanda, rispetto ai 2 anni di intervallo minimo previsti al Capo I. Al fine di rendere più chiara tale specificità, si propone di integrare il Capo II punto 1 comma 1 chiarendo che il rimando al Capo I riguarda tutte le condizioni previste dal punto 2 del medesimo, ad esclusione dell'intervallo temporale per poter presentare domanda di contributo. Al riguardo si propone di inserire al Capo II punto 1 comma 1, dopo le parole "tutte le condizioni previste dal punto 2 del Capo I dei presenti criteri" delle seguenti parole "ad esclusione di quanto previsto al comma 1 secondo periodo, con riferimento all'intervallo temporale per poter presentare domanda di contributo".

Si precisa che per l'approvazione delle modifiche riguardanti i criteri per gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo, si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 poiché le modifiche sopra richiamate sono volte a correggere un mero errore materiale e introdurre una specifica.

Si propone altresì di prevedere che le modifiche ai criteri "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" approvati con D.G.P. n. 916/2021, si applicano alle domande che saranno presentate a partire dal giorno 1 luglio 2021, così come previsto dalla delibera di approvazione di tali criteri. Al riguardo si precisa che a partire dal 1° luglio 2021 le nuove domande di contributo "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" potranno essere presentate unicamente, a pena di irricevibilità, a valere sui criteri di cui alla deliberazione n. 916/2021.

Si precisa inoltre che la piattaforma informatica per la presentazione di domande di contributo a valere sui Criteri Fondo perduto 2021, sarà aggiornata a partire dalle ore 15.00 del giorno 28 giugno 2021 recependo così le innovazioni sopra illustrate.

Vista inoltre la particolare situazione di urgenza, in considerazione delle finalità che si pone il provvedimento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 bis della l.p. n. 3/2020 i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 4, comma 1 bis, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Contributi in favore delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale per l'effettuazione dei test diagnostici di verifica della presenza del virus SARS-COV-2", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che, i contributi di cui al punto 1), sono concessi in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii. e in particolare della sezione 3.1.;
3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;
4. di definire in euro 350.000,00 le risorse complessivamente disponibili per la misura di cui al punto 1);
5. di assegnare ad APIAE, per la misura di cui al precedente punto 1), la somma di euro 350.000,00 per l'esercizio 2021, impegnando le risorse sul capitolo 612755 dell'esercizio finanziario 2021;
6. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
7. di stabilire che i contributi di cui al punto 1) saranno concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato al precedente punto 4);
8. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
9. di stabilire che le domande di contributo di cui ai criteri previsti al precedente punto 1), potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 settembre 2021 ed entro le ore 12.00 del 29 ottobre 2021, esclusivamente mediante posta elettronica certificata;
10. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 842 del 24 maggio 2021 "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 e 8ter della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020, così come modificata dalla Legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07. Misure a sostegno degli operatori economici che hanno subito danni in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale. ("Fondo perduto 2021")" come di seguito riportato:
 - sostituzione del punto 3.1 lettera c) con il seguente "c) aver registrato un volume di attività maggiore di 12.000,00 euro e fino a 30 milioni di euro su base annua nel 2020 ovvero, qualora inferiore a 12.000,00 euro, su base annua nel 2019;"

- inserimento al punto 2.1 lettera g. dopo le parole “n. 73 del 30 ottobre 2018” delle seguenti parole “o per sospensione temporanea dell'intera attività comunicata tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive”;
- sostituzione al punto 2.1 lettera l. del periodo “Dal calcolo dei costi e delle spese sono dedotti gli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un totale o parziale contributo provinciale, nazionale o comunitario.” con il seguente “Dal calcolo dei costi e delle spese sono dedotti gli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un totale o parziale contributo:
 - a. comunale, salvo che non siano fondi dati a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all’art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 per la copertura di spese di gestione;
 - b. provinciale o da parte di enti e soggetti del sistema provinciale;
 - c. nazionale;
 - d. comunitario.

Infine, ad eccezione di quanto precede, esclusivamente per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, dal calcolo dei costi e delle spese è dedotto solamente l’eventuale credito di imposta riconosciuto dallo Stato per l’emergenza COVID-19 e relativo al medesimo periodo. Inoltre, per il settore agricolo, i costi e le spese devono essere direttamente imputabili alla singola attività per cui si chiede il contributo. Qualora i costi e le spese non siano direttamente imputabili alla singola attività, questi sono considerati nel complessivo.”;

- inserimento al punto 2.1 lettera e., al termine del periodo, di quanto segue “Per gli operatori economici che abbiano optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai fini IVA, prevista dall’art. 36 bis del DPR 633/72, così come in tutti i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, le operazioni esenti devono essere incluse nel calcolo del “volume di attività”. In tal caso, gli importi delle operazioni esenti vanno determinati con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, tenendo conto di quanto risultante dalle scritture contabili e fiscali obbligatorie tenute ai fini IVA, piuttosto che ai fini delle imposte sui redditi, in caso di dispensa dagli obblighi di registrazione ai fini IVA. Per il settore agricolo il “volume di attività” deve essere riferito all’attività per cui si chiede il contributo.”;
- inserimento al punto 2.1 lettera g., al termine del periodo, di quanto segue “Per il settore agricolo il danno deve essere riferito all’attività per cui si chiede il contributo con riferimento al codice ATECO.”;

11. di approvare l’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente il testo coordinato dei “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 5 e 8ter della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020, così come modificata dalla Legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07. Misure a sostegno degli operatori economici che hanno subito danni in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale. (“Fondo perduto 2021”)), che contempla le modifiche di cui al punto 10), e di mantenere invariato quanto altro riportato nella deliberazione di Giunta provinciale n. 842/2021;

12. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 916 del 28 maggio 2021 “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo” di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come di seguito riportato:

- eliminazione al Capo I punto 3 comma 1 lettera c) della parola “effettiva e”;
- inserimento al Capo II punto 1 comma 1, dopo le parole “tutte le condizioni previste dal punto 2 del Capo I dei presenti criteri” delle seguenti parole “ad esclusione di quanto previsto al comma 1 secondo periodo, con riferimento all'intervallo temporale per poter presentare domanda di contributo”;

13. di approvare l'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente il testo coordinato dei "Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, che contempla le modifiche di cui al punto 12), e di mantenere invariato quanto altro riportato nella deliberazione di Giunta provinciale n. 916/2021;
14. di dare atto che la piattaforma informatica per la presentazione di domande di contributo a valere sui Criteri Fondo perduto 2021, sarà conseguentemente aggiornata a partire dalle ore 15.00 del giorno 28 giugno 2021 recependo così le innovazioni di cui al precedente punto 10);
15. di dare atto che le modifiche ai "Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" di cui al precedente punto 12), si applicano alle domande che saranno presentate a partire dal giorno 1 luglio 2021;
16. di stabilire che, a far data dal giorno 1 luglio 2021, le domande di contributo per gli "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" potranno essere presentate, a pena di irricevibilità, unicamente sui criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 916/2021;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 20:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE
DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE PER
L'EFFETTUAZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI DI VERIFICA DELLA
PRESENZA DEL VIRUS SARS-COV-2**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 BIS, DELLA LEGGE PROVINCIALE
13 MAGGIO 2020, N. 3**

**«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2020 - 2022»**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'articolo 4 comma 1 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri, le condizioni, le modalità e i termini di applicazione, per la concessione di contributi a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale, per l'effettuazione di test diagnostici di verifica della presenza del virus SARS-COV-2 necessari per l'accesso nel territorio degli Stati che richiedono tali misure obbligatorie. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a rimborsare in parte i costi a carico direttamente delle imprese per l'effettuazione dei test diagnostici.

1.2 Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della sezione 3.1.

2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Impresa": impresa del settore dell'autotrasporto regolarmente iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, o alla Sezione Speciale del predetto albo, e titolare della licenza comunitaria, di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009, in corso di validità.
- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese.
- c. Test diagnostici: sono compresi i tamponi molecolari naso-faringei e i tamponi rapidi antigenici, necessari per l'accesso nel territorio di Stati in cui tali misure sono obbligatorie, per i quali l'impresa ne ha sostenuto direttamente l'onere come risultante dal documento di spesa con data di emissione compresa tra il 1 gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 relativamente al solo personale con sede operativa in provincia di Trento.
- d. "Documento di spesa": fattura o documento equipollente intestato direttamente all'impresa, relativo a test diagnostici di cui alla precedente lettera c. e pagato entro la data di presentazione della domanda. Tali documenti non devono riportare dati riguardanti categorie particolari di dati personali ("dati sensibili") o devono essere epurati da tali dati. Non è in alcun modo richiesto l'esito del test diagnostico o l'identità della

persona che vi si è sottoposta. Sono esclusi eventuali oneri accessori collegati all'effettuazione del test diagnostico nonché IVA e altre imposte tributi.

- e. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1 Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, le imprese richiedenti devono risultare attive alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso alla medesima data dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, o alla Sezione Speciale del predetto albo, ed essere titolari della licenza comunitaria, di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009, in corso di validità;
- b) avere sede legale o operativa sul territorio provinciale e data avvio attività al 1° gennaio 2021;
- c) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-bis del medesimo decreto;
- d) aver sostenuto direttamente costi per test diagnostici per la verifica della presenza del virus SARS-COV-2, necessari per l'accesso nel territorio di Stati in cui tali misure sono obbligatorie;
- e) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime del Temporary Framework.

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1 La misura del contributo è pari al costo complessivo sostenuto fino a un massimo di 40,00 euro per singolo test diagnostico, provato tramite documento di spesa. Il contributo massimo erogabile non può eccedere i 40.000,00 euro.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

5.2 A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'impresa o da un suo delegato - a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 settembre 2021 ed entro le ore 12.00 del 29 ottobre 2021 - esclusivamente mediante posta elettronica certificata. La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio tramite la posta elettronica certificata. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 e ss.mm..

5.3. La domanda di contributo è corredata da una dichiarazione del soggetto richiedente ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri. La domanda di contributo e la documentazione allegata, prevista al presente punto 5.3, devono essere redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

7. OBBLIGHI

7.1 L'impresa richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2026.

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

8.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

9. REVOCHE

9.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati totalmente da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancata liquidazione, in tutto o in parte, del costo dei test diagnostici relativamente ai quali è richiesto il contributo, entro la data di presentazione della domanda;
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.1. Limitatamente alla misura di contributo di cui al punto 4.1, nonché specificamente, nel caso di requisito previsto dal punto 3.1 lettera d), si procede alla revoca totale del contributo nel caso in cui in domanda di agevolazione vengano inseriti valori per i quali si determina un contributo maggiore di quello effettivamente spettante, salvo qualora l'impresa ne dia comunicazione entro il termine ultimo per la presentazione dell'istanza, nel qual caso è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca dell'importo non dovuto.

9.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

10. DISCIPLINA DEL CUMULO

10.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO
SUBITO DANNI IN CONSEGUENZA AL PERDURARE DEL COVID-19
NEL PERIODO INVERNALE**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI
ALL'ART. 5 e ALL'ART 8 ter DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 13
MAGGIO 2020, così come modificati dalla Legge provinciale 17
maggio 2021, n. 07 "Prime misure 2021 connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2021-2023"**

("FONDO PERDUTO 2021")

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'art. 5 e dell'art. 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come modificati dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07, recante "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che occupano non più di cinquanta addetti e che hanno subito danni nel periodo invernale, valutati con riferimento al volume di attività nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, in conseguenza al perdurare del COVID-19. E' altresì prevista una maggiorazione per coloro che hanno assunto, nel periodo di osservazione, un numero di dipendenti a tempo determinato adeguato nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.2 Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa o di lavoro autonomo degli anzidetti operatori economici, in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta. Il contributo è volto in particolare a reintegrare parte dei costi e delle spese sostenuti dall'operatore economico nel periodo di osservazione.

1.3 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - e dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della sezione 3.1.

Ai fini dei presenti criteri, per impresa unica si applica la definizione prevista dall'articolo 1 comma 17 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41.

1.4 Il presente contributo si aggiunge a quanto già previsto con deliberazione di Giunta provinciale 19 maggio 2020, n. 657 e ss.mm.ii., e con deliberazione del 27 novembre 2020 n.1974 e ss.mm.ii. in attuazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per i soggetti che hanno subito danni nei periodi di osservazione contemplati dalle stesse deliberazioni.

2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano in Trentino, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale o agricola (limitatamente alle imprese florovivaistiche, alle imprese vitivinicole, alle imprese agrituristiche, alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e alle imprese che trasformano il latte), ovvero attività di lavoro autonomo. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.

Sono esclusi gli enti pubblici, nonché le società con partecipazione pubblica, anche indiretta, superiore al 50%.

Non possono presentare domanda:

- I. i lavoratori autonomi e imprenditori individuali senza addetti il cui reddito prevalente non è quello dell'attività oggetto della presente domanda ai sensi dell'ultima dichiarazione presentata. Per il settore agricolo non possono presentare domanda gli imprenditori individuali senza addetti che non sono iscritti alla sezione speciale agricola della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - II. gli operatori economici che svolgono nelle unità operative sul territorio Trentino l'attività primaria di gestione impianti a fune registrata con il codice ATECO 49.39.01 "Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano" o con altri codici ATECO che possono fare domanda ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
 - III. gli operatori economici che svolgono l'attività prevalente di maestri di sci, iscritti all'Albo della Provincia autonoma di Trento, valutata in base al reddito dell'ultima dichiarazione presentata;
 - IV. gli operatori economici in liquidazione o in scioglimento alla data di presentazione della domanda.
- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
- c. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- d. "Unità operativa": è la struttura aziendale attiva sul territorio provinciale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa).
- e. "Volume di attività": ammontare del fatturato e dei corrispettivi che concorrono alla formazione del volume di affari (ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 633/72), come emergente dalla dichiarazione IVA. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi è dato dall'ammontare dei documenti fiscali emessi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Non si tiene conto del fatturato derivante dalla dismissione di beni strumentali.
- Per gli operatori economici che abbiano optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai fini IVA, prevista dall'art. 36 bis del DPR 633/72, così come in tutti i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, le operazioni esenti devono essere incluse nel calcolo del "volume di attività". In tal caso, gli importi delle operazioni esenti vanno

determinati con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, tenendo conto di quanto risultante dalle scritture contabili e fiscali obbligatorie tenute ai fini IVA, piuttosto che ai fini delle imposte sui redditi, in caso di dispensa dagli obblighi di registrazione ai fini IVA.

Per il settore agricolo il "volume di attività" deve essere riferito all'attività per cui si chiede il contributo.

f. "Periodo di osservazione": 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021.

g. "Danno in conseguenza al perdurare del COVID-19 nella stagione invernale": calo del volume di attività di almeno il 30 per cento nel periodo di osservazione rispetto al periodo 1 novembre 2018 - 30 aprile 2019. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 novembre 2018 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di novembre 2020 (rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività). Per data di "inizio attività" si intende la data risultante dalla Camera di Commercio ovvero la data coincidente con l'effettivo inizio, come documentato dai ricavi. Infine, per coloro che hanno sospeso l'attività per almeno 90 giorni nel periodo 1 novembre 2018 - 30 aprile 2019 a causa di inutilizzabilità dell'unità operativa per evento straordinario non dipendente dalla volontà dell'operatore economico o a causa della calamità dichiarata con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 o per sospensione temporanea dell'intera attività comunicata tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di novembre 2020 (rilevano i mesi successivi a quello di riavvio dell'attività).

Per il settore agricolo il danno deve essere riferito all'attività per cui si chiede il contributo con riferimento al codice ATECO.

h. "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).

i. "Addetti": numero di unità lavorative annue presenti nell'unità operativa provinciale nel periodo 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020 rapportato al tempo lavoro (Es. se un dipendente full-time ha lavorato 60 giorni vale 60/366, se ha lavorato tutto l'anno vale 366/366 se un dipendente al 50% ha lavorato 60 giorni vale 30/366).

Per gli operatori economici che hanno iniziato l'attività successivamente all'1 novembre 2019 il calcolo delle ULA va rapportato al periodo di operatività fino al 31 ottobre 2020 (Es. se l'operatore economico ha iniziato la sua attività all'1 maggio 2020 e ha un dipendente che ha lavorato 90 giorni full time vale 90/184, mentre se ha lavorato tutto il periodo vale 184/184). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti, gli studenti con contratto di formazione e i soci volontari delle società cooperative.

j. “Personale a tempo determinato”: personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (a qualsiasi titolo), che durante il periodo di osservazione ha prestato servizio presso l’operatore economico, che lo ha mantenuto in servizio effettivo nelle unità operative attive sul territorio provinciale per almeno 45 gg. continuativi in tale periodo. Nel calcolo dei 45 giorni continuativi non rientrano i giorni di cassa integrazione di cui ha beneficiato il personale a tempo determinato. Il lavoro in modalità agile (smart working) è considerato a tutti gli effetti come presenza in azienda.

Il personale dipendente può essere stato assunto anche prima del periodo di osservazione. Sono esclusi i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono altresì esclusi gli studenti con contratto di formazione. Ai fini del calcolo si considerano il numero di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato attivi nel periodo di osservazione o in parte di esso e rapportati al tempo lavoro (es. un contratto full-time vale 1, un contratto part-time al 50% vale 0,5).

k. “Operatore economico neo costituito”: operatore economico che ha avviato la sua attività dall’1 settembre 2020 e comunque entro il 31 dicembre 2020.

l. “Costi al netto di importi agevolati”: costi di competenza del periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021, riferiti alle unità operative in Trentino.

Gli operatori economici in regime di contabilità semplificata determinano i costi del periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021, riferiti alle unità operative in Trentino, applicando le disposizioni di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973.

I lavoratori autonomi determinano le spese del periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021, riferiti alle unità operative in Trentino, applicando il criterio di cassa.

I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98), i contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e gli altri soggetti esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi determinano i costi del periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021, riferiti alle unità operative in Trentino, applicano il criterio di cassa, facendo riferimento ai documenti fiscali ricevuti.

Al fine della determinazione dei costi si deve considerare il valore fiscale dei costi imputati alla voce B7 (costi per servizi), B8 (costi per godimento di beni di terzi) e B9 (costi per il personale) di Conto Economico. Vanno comunque esclusi i compensi, gli accantonamenti e il T.F.M. a favore degli amministratori, nonché le somme corrisposte a titolo risarcitorio, indennizzatorio o a titolo di rimborso.

Nel caso di operatori economici diversi dalle imprese obbligate alla contabilità ordinaria, le voci di costo e di spesa vanno ricostruite tenendo conto delle regole di classificazioni civilistiche.

Dal calcolo dei costi e delle spese sono dedotti gli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un totale o parziale contributo:

- a. comunale, salvo che non siano fondi dati a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all’art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 per la copertura di spese di gestione;
- b. provinciale o da parte di enti e soggetti del sistema provinciale;
- c. nazionale;
- d. comunitario.

Infine, ad eccezione di quanto precede, esclusivamente per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, dal calcolo dei costi e delle spese è dedotto solamente l'eventuale credito di imposta riconosciuto dallo Stato per l'emergenza COVID-19 e relativo al medesimo periodo.

Inoltre, per il settore agricolo, i costi e le spese devono essere direttamente imputabili alla singola attività per cui si chiede il contributo. Qualora i costi e le spese non siano direttamente imputabili alla singola attività, questi sono considerati nel complessivo.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1 Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) unità operativa nel territorio provinciale e data di avvio attività entro il 31 dicembre 2020;
- b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- c) aver registrato un volume di attività maggiore di 12.000,00 euro e fino a 30 milioni di euro su base annua nel 2020 ovvero, qualora inferiore a 12.000,00 euro, su base annua nel 2019;
- d) aver subito un danno in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale;
- e) presenza di un numero di addetti impiegati per l'attività oggetto del contributo, come indicato in domanda, pari ad almeno uno e comunque inferiore o uguale a cinquanta;
- f) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per il settore agricolo ai sensi del Regolamento di esenzione (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014) al 31/12/2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime del Temporary Framework.

3.2 Agli operatori economici neo costituiti o che hanno avviato l'attività dall'1 gennaio 2020 non si applica il vincolo di cui al punto 3.1 lettera c). Per i soli neo costituiti non si applica inoltre il requisito di cui al punto 3.1 lettera d).

3.3 Per operazioni di trasferimento totale di azienda poste in essere successivamente all'1 novembre 2018, il requisito di ammissione al contributo di cui al punto 3.1, lettera a), può essere verificato in capo al soggetto preesistente o ad almeno uno dei soggetti preesistenti, qualora questi siano più di uno. In tal caso, i requisiti di ammissione al contributo di cui ai precedenti punti 3.1, lettere c), d) ed e) dovranno riferirsi anche al soggetto preesistente o, qualora questi siano più d'uno, al complesso dei soggetti preesistenti.

3.4 Possono beneficiare del contributo di cui ai presenti Criteri le associazioni di professionisti di cui all'art. 5, comma 3, lettera c, del DPR n. 917/86, le società tra professionisti, nonché i liberi professionisti che li costituiscono, salvo quanto previsto dal precedente punto 2.1, lettera a., con riferimento alla prevalenza del reddito dell'attività oggetto della presente domanda.

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1 Ciascun operatore economico può optare tra uno dei due seguenti contributi:

A) **contributo forfettario**, la misura del contributo è pari a:

- 4.000,00 euro da 1 a 2 addetti;
- 6.000,00 euro oltre i 2 addetti e fino a 50 addetti;
- 2.000,00 euro per gli operatori economici neo-costituiti.

B) **contributo per i costi sostenuti**: la misura del contributo è pari al prodotto tra i “Costi al netto di importi agevolati” e la percentuale di riduzione del volume di attività effettivamente registrata dall’operatore economico se la stessa è superiore o uguale al 30%. Nel caso di percentuale di riduzione del volume di attività superiore all’80%, il contributo è pari all’80% dei “Costi al netto di importi agevolati”.

Al contributo di cui alle lettere A) e B) viene sottratto:

- a) l’eventuale contributo a fondo perduto percepito a valere sull’articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, autodichiarato da chi presenta la domanda;
- b) l’eventuale contributo COVID provinciale percepito, di competenza del periodo di osservazione, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale 27 novembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Contributi Grandi perdite”, come segue:
 - i) nel caso di contributo a valere sul punto 2.1 lettera g. sottopunto I. “calo del volume di attività”, l’importo da dedurre è pari a 1/6 del contributo ricevuto;
 - ii) nel caso di contributo a valere sul punto 2.1 lettera g. sottopunto II. “scenario di massima gravità”, l’importo da dedurre è pari al totale del contributo percepito;
- c) l’eventuale contributo provinciale percepito ai sensi dell’art. 16 bis della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 “Misure a sostegno dell’ambito dello spettacolo” ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale 26 marzo 2021, n. 494 e s.m.i..

4.2 Per i soggetti che hanno assunto nel periodo di osservazione personale a tempo determinato, come da definizione di cui al punto 2.1 lettera j, il contributo di cui al punto 4.1 viene maggiorato di:

- 2.000,00 euro qualora il numero di personale a tempo determinato assunto non sia superiore a 5;
- 4.000,00 euro qualora il numero di personale a tempo determinato assunto sia superiore a 5.

4.3 Il contributo complessivo concesso non può superare la soglia massima di 40.000,00 euro per operatore economico. Fatta eccezione per i lavoratori autonomi, l’importo è incrementato a 60.000,00 euro se l’operatore economico ha due unità operative sul territorio provinciale e a 80.000,00 euro per tre o più unità operative sul territorio provinciale.

4.4 Gli operatori economici neo costituiti possono optare solo per la misura A) di cui al punto 4.1, senza la maggiorazione di cui al punto 4.2.

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

5.2 A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'operatore economico o da un suo delegato - entro il giorno 31 agosto 2021 ore 15.00 - mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia.

5.3 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

5.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato che attesta:

- a) la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri;
- b) l'acquisizione (o produzione nel caso di presentazione della domanda da parte del delegato) dell'originale dell'attestazione indicata al successivo paragrafo;
- c) l'eventuale contributo a fondo perduto percepito a valere sull'articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". A tal fine l'operatore economico che abbia effettuato domanda e non abbia ancora percepito l'importo, deve presentare domanda solo successivamente all'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- d) nel caso di maggiorazione di contributo di cui al punto 4.2, il numero di personale assunto a tempo determinato nel periodo di osservazione e mantenuto in servizio effettivo sul territorio Trentino per almeno 45 gg continuativi in tale periodo, esclusi i periodi di cassa integrazione.

L'operatore economico deve altresì indicare:

- i. l'eventuale contributo COVID provinciale percepito, di competenza del periodo di osservazione, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale 27 novembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Contributi Grandi perdite";
- ii. l'eventuale contributo provinciale percepito ai sensi dell'art. 16 bis della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 "Misure a sostegno dell'ambito dello spettacolo". A tal fine l'operatore economico che abbia effettuato domanda e non abbia ancora percepito l'importo, deve presentare domanda solo successivamente all'erogazione da parte della struttura provinciale competente.

5.5 Per l'operatore economico richiedente il contributo di cui al punto 4.1 lettera B), alla domanda deve essere allegata un'attestazione rilasciata da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, CAF (Centro Assistenza Fiscale) o da un Consulente del Lavoro, che attesti la percentuale di riduzione del volume di attività ("danno in conseguenza del perdurare COVID-19 nel periodo invernale") e il valore dei "costi al netto di

importi agevolati". Nel caso di attestazione riferita al valore dei costi, tale soggetto attesterà in sede di controllo ex post l'effettivo pagamento.

5.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e dall'articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07, l'operatore economico deve dichiarare ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, tramite il legale rappresentante o un suo delegato, il possesso dei necessari requisiti tra cui l'esercizio di attività rientrante nei cod. ATECO di cui all'allegato B e l'operatività all'interno dei comprensori sciistici come definiti dal presente provvedimento.

6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri, ad esclusione dei contributi afferenti agli operatori economici del settore agricolo la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura. I contributi sono concessi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

6.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7. OBBLIGHI

7.1. L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - si impegna a rispettare i seguenti obblighi fino al 31 dicembre 2022:

- a) salvaguardia del numero di addetti calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera i). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti 1 novembre 2021 - 31 ottobre 2022 e il numero di addetti nel periodo 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività tra i due periodi, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa alla riduzione del volume di attività è comunque tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti;
- b) regolare pagamento delle retribuzioni degli addetti e dei debiti nei confronti dei propri fornitori, pagamento di tutti i costi imputati al calcolo per la determinazione dei "costi al netto degli importi agevolati". Tali situazioni saranno attestate da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, CAF (Centro Assistenza Fiscale) o da

un Consulente del Lavoro, che attesterà, per effetto di attività di controllo da parte della struttura provinciale competente, che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi nonché tutti i costi imputati al calcolo per la determinazione dei "costi al netto degli importi agevolati".

7.2 L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - si impegna altresì ad accettare ogni controllo, a conservare ed a mettere a disposizione la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2026.

7.3. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto

9.1. I vincoli si considerano comunque rispettati in caso di trasferimento totale o parziale d'azienda ad operatore economico avente unità operativa nel territorio provinciale trentino, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria, qualora il subentrante si assuma l'impegno di rispettare gli obblighi.

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

8.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda, nonché dell'attestazione prevista dal precedente punto 5.5.

8.2 Successivamente al 31 dicembre 2022 si verificherà il rispetto degli obblighi di cui alle lettere a), b) del punto 7.1 e 7.2, su un campione definito sulla base della disciplina vigente.

9. REVOCHE

9.1 I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati totalmente da parte della struttura provinciale competente, salvo quanto previsto alla lettera d), a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1 lettere a) e b), salvo i casi di decesso e invalidità che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa del titolare/lavoratore autonomo/unico socio attivo;
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7.2 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1;
- d) non veridicità dei dati dichiarati rilevanti ai fini del calcolo del contributo. Si procede alla revoca totale salvo che l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione dei dati entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, nel qual caso è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca del solo importo non dovuto.

9.2 Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

10. DISCIPLINA DEL CUMULO

10.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2.1 lettera l. e 4.1.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
«legge provinciale sugli incentivi alle imprese»

CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

«AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO»

INDICE

CAPO I - AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO	5
1. CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI	5
2. SOGGETTI BENEFICIARI	5
3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA	6
4. TIPOLOGIE DI RICERCA AGEVOLABILE	8
4.1 RICERCA INDUSTRIALE	8
4.2 SVILUPPO SPERIMENTALE	8
5. SPESE AMMISSIBILI	9
5.1 SPESE AMMISSIBILI	9
5.1.1 <i>Spese per il personale</i>	9
5.1.2 <i>Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti</i>	10
5.1.3 <i>Costi degli strumenti e delle attrezzature</i>	10
5.1.4 <i>Altri costi di esercizio</i>	10
5.1.5 <i>Disposizioni in tema di pagamenti</i>	11
5.2 ULTERIORI SPESE RICONDUCIBILI AL PROGETTO	11
5.2.1 <i>Altre categorie di spese (a forfait)</i>	11
5.3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	11
5.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	12
5.5 IMPORTO MINIMO E MASSIMO DELLA DOMANDA	12
6. INCENTIVI	12
6.1 MISURE DI CONTRIBUTO	12
6.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI	14
7. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA	16
7.1 OBBLIGHI	16
7.1.1 <i>Obblighi inerenti la realizzazione del progetto di ricerca</i>	16
7.1.2 <i>Obblighi inerenti il radicamento territoriale, obblighi occupazionali ed economico-finanziari</i>	16
7.1.3 <i>Obblighi fiscali</i>	18
7.1.4 <i>Altri obblighi</i>	18
7.2 DINIEGHI E REVOCHE	19
7.3 PROCEDURE DI VIGILANZA	22

8.	PROCEDURE	22
8.1	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	22
8.2	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	23
	8.2.1 <i>Disposizioni generali</i>	23
	8.2.2 <i>Procedura valutativa</i>	25
	8.2.3 <i>Procedura negoziale</i>	25
	8.2.4 <i>Valutazione del profilo economico finanziario</i>	26
8.3	TERMINI E MODIFICA DELLE INIZIATIVE	26
	8.3.1 <i>Termini in procedura valutativa e negoziale</i>	26
	8.3.2 <i>Variazioni delle iniziative</i>	28
8.4	SUBENTRI E TRASFERIMENTI	28
	8.4.1 <i>Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti</i>	28
9.	DOCUMENTAZIONE	29
9.1	DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	29
	9.1.1 <i>Procedura valutativa</i>	29
	9.1.2 <i>Procedura negoziale</i>	30
9.2	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	31
9.3	DOCUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO E PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	31
	9.3.1 <i>Anticipo del contributo</i>	32
	9.3.2 <i>Monitoraggi</i>	32
	9.3.3 <i>Saldo del contributo</i>	32
9.4	DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	34
	9.4.1 <i>Documentazione per la modifica del soggetto richiedente</i>	34
	9.4.2 <i>Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario</i>	35
9.5	DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI	36
9.6	DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE	36
	CAPO II - CENTRI DI RICERCA	37
1.	SOGGETTI BENEFICIARI	37
2.	CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA	37
3.	MISURE DI CONTRIBUTO	37
4.	SPESE AMMISSIBILI	38
5.	OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA	38

5.1	OBBLIGHI	38
5.2	DINIEGHI E REVOCHE	38
5.3	PROCEDURE DI VIGILANZA	39
6.	PROCEDURE	39
7.	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	39
8.	DISPOSIZIONI FINALI	40
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		41

CAPO I

AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI

1. Le disposizioni dettate dai presenti criteri si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come «legge provinciale», in conformità alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 651/2014 e al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1407/2013, ove indicato.

2. Per gli aspetti non disciplinati dai presenti criteri si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, di seguito indicate come «norme di carattere generale» approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm. e le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 12, comma 2 ter della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

3. I procedimenti derivanti dall'applicazione di questi criteri si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

4. Nei presenti criteri il Comitato per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 5, del Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/leg è indicato come "comitato", mentre il Comitato per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 6 del D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg è indicato come "Comitato per gli incentivi alle imprese".

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo di cui ai presenti criteri le imprese, i consorzi di imprese e le reti d'impresa, come indicato al punto 2, commi 1, 2 e 3 delle norme di carattere generale, che svolgono, o che intendono svolgere, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale, con esclusione in ogni caso dei soggetti individuati al punto 4 comma 2 delle norme di carattere generale stesse. È consentita la presentazione di

un'unica domanda a valere sui presenti criteri ogni 2 anni decorrenti dalla data di presentazione della precedente domanda. In ogni caso, non possono essere presentate ulteriori domande prima dell'ultimazione di progetti già agevolati ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6/99. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ter della legge provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra i soggetti beneficiari degli aiuti previsti dalle presenti disposizioni rientrano anche le imprese operanti nel settore agricolo.

3. Tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si definiscono «new company» (di seguito new.co) le imprese che non hanno ancora avviato o hanno avviato l'attività operativa sul territorio provinciale da meno di un anno alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Si considera data di avvio quella dell'emissione da parte dell'impresa della prima fattura di vendita di beni o servizi.

4. Per la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri i soggetti di cui al comma 1 e 2 devono:

- a) essere iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) non avere in corso procedure concorsuali,
- c) non essere in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- d) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione europea per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

5. I soggetti che al momento della domanda non hanno ancora ottenuto l'iscrizione prevista al comma 4, lettera a) possono beneficiare degli incentivi previsti dai presenti criteri se ottengono l'iscrizione prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

6. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica l'allegato I al regolamento (CE) n. 651/2014 di data 17 giugno 2014, tenuto conto delle norme e indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011.

3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA

1. I progetti di ricerca devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili anche rispetto a precedenti progetti finanziati;
- b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto, di processo o di servizio che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo dell'impresa operante sul territorio provinciale al fine di assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio stesso;
- c) collaborazione obbligatoria con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o con una infrastruttura di ricerca:
 - c.1 per organismo di ricerca e diffusione della conoscenza si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
 - c.2 per infrastruttura di ricerca, ai sensi del Reg. 651/2014, si intendono gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite». Per l'individuazione si veda l'elenco delle infrastrutture di ricerca riconosciute nel Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. La collaborazione con infrastrutture di ricerca non presenti nell'elenco sarà valutata dal comitato per la ricerca.

2. Per la verifica delle ricadute economiche e sociali positive si applica quanto definito al punto 7.1.2.

4. TIPOLOGIE DI RICERCA AGEVOLABILE

1. Le attività di ricerca applicata agevolabili devono corrispondere alla definizione di ricerca industriale o sviluppo sperimentale di cui al Reg. (CE) n. 651/2014 .

4.1 RICERCA INDUSTRIALE

1. Per ricerca industriale si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

4.2 SVILUPPO SPERIMENTALE

1. Per sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

2. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione

e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. SPESE AMMISSIBILI

5.1 SPESE AMMISSIBILI

1. Con riferimento alle attività di cui al punto 4, possono essere agevolate le spese che rientrano nelle voci indicate nei seguenti punti.

5.1.1 Spese per il personale

1. Rientrano tra i costi per il personale le spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto relative a:

- personale con contratto di lavoro dipendente, compreso anche il personale con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cd. di III livello);
- personale con contratto di collaborazione: il costo massimo ammissibile, comprensivo dei contributi a carico dell'impresa, è pari a 36.000,00 euro annui, o importo proporzionale per contratti di durata inferiore all'anno;
- titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali, soci e amministratori dell'impresa persone fisiche, purché con contratto di lavoro dipendente limitatamente al tempo strettamente necessario per la realizzazione del progetto di ricerca.

2. Non sono ammissibili i costi per personale con mansioni amministrative o commerciali.

3. Per determinare le spese di personale con contratto di lavoro dipendente la Giunta provinciale stabilisce periodicamente tariffe fisse orarie, che si intendono comprensive di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. Per il personale con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, sarà riconosciuto il costo orario effettivamente sostenuto dall'impresa che dovrà risultare dall'attestazione prevista al punto 9.3.3 comma 1 lettera c).

4. Le ore lavorative massime ammesse per persona sono complessivamente 1.720 all'anno: per periodi di impiego infrannuali, sono ammesse in proporzione al totale annuo; possono essere ammesse soltanto ore intere.

5. Le ore lavorate devono risultare da apposito *timesheet* (foglio presenze), sottoscritto dal lavoratore, e da dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che complessivamente non sono state rendicontate, anche su altri progetti, un numero di ore per singolo dipendente superiore a 1.720.

5.1.2 Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti

1. I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca sono agevolabili se acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di collusione.

2. La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante.

3. Non sono ammissibili consulenze, o servizi equivalenti, non strettamente tecnico-scientifiche. In particolare non sono ammissibili consulenze o servizi equivalenti di natura commerciale, promozionali, deposito brevetti. Non sono inoltre ammissibili consulenze o servizi equivalenti relativi ad attività di diffusione dei risultati della ricerca.

4. Tutte le attività di ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, possono essere rendicontate solo se formalizzate da apposito contratto con il fornitore, specifico per il progetto di ricerca, che indichi esplicitamente le attività assegnate.

5.1.3 Costi degli strumenti e delle attrezzature

1. I costi degli strumenti e delle attrezzature, compreso il software, di importo unitario non inferiore a 1.000,00 euro, comprati appositamente per il progetto di ricerca, sono agevolabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi civilistici, detratti eventuali ricavi derivanti dalla cessione o dalla locazione dei beni a condizioni commerciali e detratta la quota riferita all'utilizzo a fini produttivi. In ogni caso non possono rientrare tra i costi ammissibili strumenti e attrezzature in relazione all'acquisto dei quali siano state accordate agevolazioni pubbliche, anche a titolo di incentivo fiscale. Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento civilistico dei beni.

5.1.4 Altri costi di esercizio

1. Sono agevolabili i costi di materiali, forniture, anche di servizi e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca e attribuibili in maniera

inequivocabile alla stessa. Possono essere rendicontate solo fatture o quote di fatture per un importo unitario non inferiore a 100,00 euro.

5.1.5 Disposizioni in tema di pagamenti

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese di cui al presente punto rendicontate devono risultare pagate entro i termini di rendicontazione del progetto di cui al successivo punto 8.3.1.

2. Tutti i documenti di spesa devono risultare completamente pagati. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

5.2 ULTERIORI SPESE RICONDUCIBILI AL PROGETTO

5.2.1 Altre categorie di spese (a forfait)

1. Sono riconosciute spese generali indotte dall'attività di ricerca in via forfettaria in misura pari al 15% delle spese di personale ammesse ai sensi del precedente punto 5.1.1.

5.3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Le agevolazioni devono riferirsi esclusivamente a spese sostenute dalle unità operative site nella provincia di Trento. Resta fermo il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento 651/2014. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'acquisizione del servizio, intendendosi per «data di avvio» la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014). A titolo esemplificativo, si può considerare giuridicamente vincolante un impegno allorquando viene firmato un contratto o controfirmato il preventivo di spesa, l'ordinativo di spesa, oppure viene rilasciato un anticipo sulla fornitura di beni o sulla prestazione di servizi.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle a carico dell'impresa istante.

3. L'importo massimo dei costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti è pari al 130% del valore delle spese del personale di cui al punto 5.1.1. Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione che in sede di rendicontazione. Qualora superiori a tale soglia, i predetti costi sono corrispondentemente ridotti.

4. Ai fini della verifica dell'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto dal punto 7) "Disposizioni antispeculative" delle «norme di carattere generale».

5.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) iniziative rivolte all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di software gestionale di versioni già in uso in azienda;
- b) oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti);
- c) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- d) pagamento dei beni immateriali tramite royalty;
- e) ammortamenti, di cui al punto 5.1.3, di strumenti e attrezzature usati;
- f) servizi di consulenza e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone fisiche e amministratori dell'impresa o da società collegate e controllate.

5.5 IMPORTO MINIMO E MASSIMO DELLA DOMANDA

1. Possono essere accolte unicamente domande di importo superiore a euro 200.000,00.

2. Fatte salve le domande esaminate in procedura negoziale, l'importo massimo della domanda è fissato in euro 1.000.000,00.

6. INCENTIVI

6.1 MISURE DI CONTRIBUTO

1. Le misure di contributo, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), sono individuate nella seguente tabella e si applicano alle spese ritenute ammissibili di cui al punto 5. in relazione alla corrispondente tipologia di ricerca di cui al punto 4. Le

percentuali di intervento sono differenziate in base all'appartenenza o meno del progetto di ricerca alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal programma pluriennale della ricerca (PPR) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005 ¹.

MISURE MASSIME DI CONTRIBUTO

	RICERCA INDUSTRIALE			SVILUPPO SPERIMENTALE		
	PPR Priorità 1	PPR Priorità 2	NO PPR	PPR Priorità 1	PPR Priorità 2	NO PPR
	PICCOLA IMPRESA					
Base	62%	58%	50%	43%	39%	33%
Maggiorazioni massime	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Finanziamento massimo	77%	73%	60%	58%	54%	43%
	MEDIA IMPRESA					
Base	57%	54%	46%	33%	29%	25%
Maggiorazioni massime	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Finanziamento massimo	72%	69%	56%	48%	44%	35%
	GRANDE IMPRESA					
Base	48%	45%	37%	24%	20%	15%
Maggiorazioni massime	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Finanziamento massimo	63%	60%	47%	39%	35%	25%

2. Le maggiorazioni indicate nella tabella sono riconosciute nei limiti massimi e per le ragioni seguenti:

- a) 10% se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e

¹ Articolo 18 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse.

in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili;

- b) 5% se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Tutte le maggiorazioni sono attribuite in via provvisoria in concessione e devono essere confermate dal Comitato per la ricerca e l'innovazione in sede di valutazione finale del progetto. In ogni caso, al fine del riconoscimento della maggiorazione, il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione del progetto la documentazione attestante l'attività svolta.

3. Ai fini delle lettere a) e b) del precedente comma 2:

- I. la collaborazione effettiva deve avvenire fra almeno due imprese che sono in posizione di autonomia l'una rispetto alle altre, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione d'impresa indicata al punto 2, comma 6;
- II. il subappalto non è considerato quale collaborazione effettiva;
- III. in un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

6.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui al punto 6.1 sono corrisposti secondo le seguenti modalità:

- a) per le domande esaminate in procedura valutativa il contributo è concesso in un'unica soluzione;
- b) per le domande esaminate in procedura negoziale, il contributo è di norma concesso in cinque rate annuali costanti, tali da assicurare l'equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione, determinate secondo la seguente formula:

$$R = C \times \frac{i(1+i)^{n-1}}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“R” indica la rata annua costante di contributo;

“C” indica il corrispondente contributo in unica soluzione determinato applicando la misura individuata secondo le disposizioni anzidette;

“i” indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall'U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione;

“n” indica la durata del contributo.

Le rate annuali di contributo decorrono di norma dal 30 giugno o dal 31 dicembre in relazione al semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione.

Ai fini dell'erogazione del contributo l'ente istruttore verifica, anche tramite supporti informatici, l'iscrizione del richiedente nel Registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Qualora l'impresa non risulti registrata, l'ente istruttore potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni per consentire l'adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dal contributo.

2. Fatta salva la possibilità prevista al comma 3, i contributi di cui al comma 1 sono erogati dopo l'accertamento della realizzazione del progetto da parte del comitato per gli aspetti di cui al punto 8.2.1. comma 4 e 5 e la verifica amministrativa sull'ammissibilità delle spese (di seguito «accertamento finale»).

3. E' ammessa l'erogazione anticipata del contributo di cui al comma 1, lett. a), e delle rate di contributo di cui al comma 1, lett. b), dopo l'atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso e nel limite complessivo del 50% del contributo concesso o, per le domande in procedura negoziale, di 3 rate; l'erogazione anticipata avviene previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri. Per le domande in procedura negoziale, l'accordo negoziale può prevedere che l'erogazione del saldo del contributo, a conclusione dell'accertamento amministrativo, avvenga anche in pendenza della verifica dell'assolvimento dei vincoli previsti dall'accordo. In tal caso, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dall'accordo, l'erogazione è subordinata al rilascio di idonea garanzia di importo pari a quello delle rate erogate o, in alternativa, rilascio di idonea garanzia di importo proporzionale a quello dell'eventuale revoca in caso di mancato rispetto di uno o più obblighi, in ogni caso aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri. Le modalità di rilascio della garanzia a presidio del rispetto dei vincoli saranno definite nel contesto dell'accordo negoziale.

La garanzia non può avere durata inferiore ai 10 anni dal rilascio e si restituisce al saldo del contributo; nel caso in cui entro la scadenza della garanzia non siano verificate le condizioni di cui al successivo comma 4 e non siano ancora completamente scaduti gli obblighi, l'impresa provvede al rinnovo della stessa per un periodo adeguato.

4. Le garanzie di cui ai punti precedenti sono svincolate al pagamento del contributo a seguito delle verifiche di cui al comma 2 o al pagamento dell'ultima rata se successiva o alla scadenza prevista nell'accordo negoziale qualora successiva.

5. Nel caso il contributo determinato in sede di accertamento finale risulti di importo inferiore a quello anticipato, la quota erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale. In particolare, nel caso le

rate di contributo determinate in sede di accertamento finale risultino di importo inferiore a quello originariamente concesso, la quota delle rate anticipate erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6. La Giunta provinciale con propria deliberazione può fissare annualmente differenti modalità di corresponsione dei contributi di cui al presente punto in relazione all'andamento delle risorse finanziarie.

7. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

7.1 OBBLIGHI

7.1.1 Obblighi inerenti la realizzazione del progetto di ricerca

1. I soggetti beneficiari devono realizzare il progetto di ricerca secondo le tempistiche e le modalità previste nel progetto approvato; a tal riguardo in sede di concessione, su parere del Comitato, possono essere stabiliti a scadenze prefissate monitoraggi, anche di tipo prescrittivo sul proseguimento delle attività, per verificare lo stato di realizzazione dell'iniziativa.

2. Su proposta del comitato possono inoltre essere posti vincoli di natura tecnico-scientifica a presidio del buon esito del progetto di ricerca.

3. I soggetti beneficiari devono produrre, entro i termini previsti per la rendicontazione, una descrizione del progetto che includa i risultati concreti e verificabili ottenuti, tenuto conto dei vincoli di proprietà intellettuale. Tale documentazione che dovrà essere presentata secondo le modalità previste da parte della struttura provinciale competente, sarà pubblicata sul portale dell'amministrazione provinciale per rendere disponibili i risultati a ulteriori potenziali utilizzatori.

4. La concessione del contributo comporta l'obbligo di non cedere i prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca agevolato per un periodo di tre anni dal termine del progetto di ricerca.

7.1.2 Obblighi inerenti il radicamento territoriale, obblighi occupazionali ed economico-finanziari

1. La concessione del contributo per la realizzazione del progetto di ricerca comporta l'obbligo di utilizzo dei risultati della ricerca a fini produttivi in modo da assicurare il radicamento territoriale del beneficiario e di accrescerne la competitività.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per i fini di cui al comma 1 i soggetti beneficiari devono:

- a) mantenere sul territorio provinciale, l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita la ricerca (primi due numeri del codice Ateco) per almeno i 5 anni successivi a quello di completamento del progetto;
- b) garantire il rispetto di eventuali vincoli economico-finanziari o occupazionali disposti col provvedimento di concessione.

3. I soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, non sono soggetti ai vincoli di cui ai commi 1 e 2 se i progetti presentano caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati sono trasferiti ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.

4. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 2, il fallimento e la cessazione dell'attività sul territorio provinciale anche in dipendenza di procedure concorsuali. Per individuare la data di cessazione fa fede quanto riportato in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o comunque le verifiche effettuate d'ufficio.

5. Non costituiscono violazioni degli obblighi di cui al comma 2:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.4.2;
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.4.2.

6. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 2 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno.

7. In applicazione dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale con il provvedimento di concessione, sono stabiliti i seguenti vincoli:

- a) vincoli economico-finanziari, individuati con le procedure di cui al punto 8.2.4, incluso l'obbligo di adozione di un regime di contabilità ordinaria da parte del soggetto beneficiario;
- b) vincoli di mantenimento o di raggiungimento di determinati livelli occupazionali secondo quanto previsto dai commi 8 e 9.

8. Per le domande esaminate in procedura valutativa è previsto l'obbligo di incremento del livello occupazionale alla data della domanda di un numero di unità lavorative annue (U.L.A.) pari a 2 U.L.A. ogni 500.000,00 euro di importo in domanda. L'attività lavorativa delle U.L.A. dovrà essere svolta presso le unità operative site sul

territorio provinciale. Il nuovo livello occupazionale va raggiunto entro fine progetto e mantenuto per i tre esercizi successivi. In alternativa al raggiungimento dei livelli occupazionali richiesti, il soggetto beneficiario deve garantire, per ciascuno dei 2 anni successivi alla conclusione del progetto di ricerca, il raggiungimento di un indotto di importo pari a 100.000,00 euro, iva esclusa, per ogni U.L.A. mancante al raggiungimento del vincolo occupazionale. Per indotto si intende l'acquisto di beni e servizi, da parte del soggetto beneficiario, presso imprese con una unità operativa sul territorio provinciale. Per le domande esaminate in procedura negoziale, vanno raggiunti e mantenuti i livelli occupazionali previsti nell'accordo negoziale, che determina le modalità a cui il soggetto beneficiario è tenuto ad attenersi per il rispetto del vincolo occupazionale fissato.

9. Il rispetto dei livelli occupazionali stabiliti è comprovato dal numero di dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa con un contratto di durata non inferiore a 1 anno, operanti sul territorio provinciale: sono esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria o i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione. Il rispetto dell'effettiva presenza sul territorio provinciale sarà verificato a campione, prima della liquidazione del saldo del contributo, mediante acquisizione, da parte dell'Ente istruttore, delle timbrature relative ai dipendenti impiegati nelle unità operative provinciali per i periodi oggetto di controllo.

10. Riguardo ai vincoli occupazionali fissati ai sensi dei commi 8 e 9, in particolare in relazione alle vicende di mercato, è ammessa un'oscillazione fisiologica dell'occupazione del 10%. Nell'ambito della procedura negoziale potrà essere definito un margine di oscillazione non superiore al 20%.

7.1.3 Obblighi fiscali

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2 bis, della legge provinciale il soggetto richiedente all'atto della presentazione della domanda deve attestare attraverso la dichiarazione prevista tra la documentazione per la presentazione delle domande di cui al punto 9.1:

- a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
- b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
- c) le modalità cui sono state versate le imposte dovute.

7.1.4 Altri obblighi

1. Il beneficiario è impegnato a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge, ossia:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. Nell'accordo negoziale possono essere previsti ulteriori obblighi e vincoli (di ricaduta sul territorio, di attività diretta o indiretta, obblighi occupazionali, finanziari); in questo caso sono disciplinate le conseguenze in caso di mancato adempimento. In ogni caso i vincoli non possono avere durata superiore a 5 anni dalla fine del progetto.

3. In sede di domanda il richiedente si obbliga inoltre a consentire accesso ai locali dell'azienda da parte di personale della Provincia, o dalla stessa incaricato nonché di collaborare con gli stessi per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla concessione del contributo.

4. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato o aiuti a titolo di «de minimis». Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri o indicata nella distinta spese di cui al punto 9.3.3, a richiesta dell'organismo istruttore.

7.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto degli obblighi di realizzazione del progetto di ricerca indicati al punto 7.1.1, commi 1, 2 e 3 comporta la revoca parziale o totale del contributo concesso qualora, sentito il parere del comitato, le difformità, rispetto alle previsioni,

siano tali da pregiudicare il buon esito della ricerca. Sulla base delle valutazioni del Comitato, l'esito negativo di un monitoraggio prescrittivo comporta la revoca parziale o totale del contributo concesso.

2. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti dal progetto di ricerca comporta la revoca del contributo. La revoca non è disposta qualora, previo parere favorevole del comitato, l'esito negativo delle attività di ricerca non sia imputabile a comportamenti dell'impresa incoerenti rispetto a quelli previsti e necessari all'ottenimento dei risultati del progetto e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti.

3. Nel caso di raggiungimento di risultati difformi da quelli attesi dal progetto di ricerca, non è disposta la revoca del contributo se il comitato ritiene che comunque la ricerca sia stata realizzata ed abbia comportato risultati significativi per l'impresa e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti.

4. Il mancato rispetto del vincolo di inalienabilità dei prototipi, stabilito al punto 7.1.1., comma 4, comporta una revoca pari all'importo del contributo calcolato sul valore di cessione del prototipo. La revoca è proporzionale al numero di giorni mancanti al rispetto dell'obbligo. In ogni caso, l'importo della revoca non può superare l'importo del contributo concesso.

5. Il mancato rispetto del vincolo di mantenimento dell'attività previsto dal punto 7.1.2, comma 2, lettera a) comporta la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

6. Nel caso non siano rispettate le condizioni previste dal punto 7.1.2, comma 5, è disposta la revoca dei contributi secondo le disposizioni di cui al comma 5 del presente punto.

7. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di mantenimento dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati e, se non è intervenuto il completamento delle iniziative previste, delle somme corrisposte a titolo di erogazione anticipata di cui al punto 6.2 comma 3.

8. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati e delle rate aventi scadenza successiva rispettivamente alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 7.1.2, comma 2, lettera a).

9. Decorso il periodo di sospensione consentito dal punto 7.1.2, comma 6, si applicano le disposizioni previste dal presente punto dai commi 5 al comma 8.

10. Il mancato raggiungimento da parte del soggetto beneficiario dei valori

previsti dai vincoli economico finanziari di cui al punto 7.1.2, comma 7, lettera a), fissati secondo le disposizioni di cui al punto 8.2.4, comporta la revoca parziale dei contributi spettanti in proporzione al minor livello raggiunto arrotondato al secondo decimale, mentre il mancato mantenimento comporta la revoca in proporzione al minor livello e al periodo di inadempimento.

11. Nel caso di mancato rispetto del vincolo relativo al raggiungimento e al mantenimento dei livelli occupazionali, i contributi sono ridotti di 20.000 euro per ogni U.L.A. mancante (o importo proporzionale in caso di frazione di U.L.A.), tenendo conto del periodo di inadempimento, salvo diversa disposizione nell'accordo negoziale. La revoca è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto del margine di oscillazione di cui al punto 7.1.2, comma 10.

In caso di mancato raggiungimento del vincolo di indotto di cui al punto 7.1.2, si revoca un importo pari al 40% dell'indotto non raggiunto rispetto al vincolo previsto. Nel caso in cui dal controllo a campione risulti che meno del 70% dei dipendenti in carico alle unità operative sul territorio provinciale, siano effettivamente presenti in azienda nel periodo oggetto di controllo, il contributo verrà totalmente revocato. Il lavoro in modalità agile (smart working) è considerato a tutti gli effetti come presenza in azienda.

12. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.4, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

13. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.4, comma 1, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi.

14. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.4, commi 1, lettera a), 4 e 5 i relativi contributi sono totalmente revocati ovvero non sono concessi in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.4 commi 3 e 6.

15. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 7.1.3, comma 1, lettera a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

16. Il mancato rispetto delle condizioni per l'attribuzione delle maggiorazioni indicate al punto 6.1, commi 2 e 3, comporta la rideterminazione dei contributi spettanti in mancanza delle maggiorazioni stesse.

17. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta

la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

18. Nel limite del contributo concesso, le revoche disposte ai sensi del presente punto, per inadempienze su diversi obblighi o vincoli, si sommano.

7.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo del rispetto degli obblighi viene effettuato dall'Ente istruttore.

2. I vincoli previsti dal punto 7.1.3 e 7.1.4, commi 1 e 4, sono soddisfatti in sede di presentazione della domanda attraverso la presentazione di idonea dichiarazione prevista tra la documentazione di cui al punto 9.1.

3. Il rispetto degli obblighi di realizzazione del progetto di ricerca indicati al punto 7.1.1, commi 1, 2 e 3 è verificato in sede di liquidazione a seguito di accertamento finale attraverso la presentazione della documentazione prevista al punto 9.3 e previo parere del comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.P.P. n. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. Il rispetto degli obblighi previsti al punto 7.1.2, commi 2 e 7 è verificato in sede di liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa attraverso la presentazione della documentazione prevista al punto 9.3. Per le new.co il vincolo di avvio dell'attività è verificato in sede di erogazione o della liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa.

4. Successivamente all'erogazione del contributo è verificato a campione il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal punto 7.1. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

5. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

6. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 7.2.

8. PROCEDURE

8.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per ottenere la concessione degli incentivi previsti dai

presenti criteri sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di incentivazione delle attività economiche.

2. Le domande, anche sottoscritte da più soggetti (domande congiunte) devono essere presentate con invio telematico o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Le domande presentate, qualora non sottoscritte digitalmente, sono ritenute validamente trasmesse se rispettano le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio per via telematica adottata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 ed eventuali aggiornamenti..

4. Per le domande validamente presentate, la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

5. È consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sui presenti criteri ogni 2 anni, decorrenti dalla data di presentazione della precedente domanda. In ogni caso, non possono essere presentate ulteriori domande prima dell'ultimazione di progetti già agevolati ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

6. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista al punto 9.4.

7. Non sono consentite domande integrative. Non costituisce domanda integrativa, la richiesta tendente a far valere l'attribuzione di una maggior misura di contributo in funzione delle maggiorazioni previste al punto 6.1, inizialmente non inserita in domanda, purché la richiesta sia presentata prima del parere del Comitato.

8.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

8.2.1 Disposizioni generali

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo valutativo o negoziale nel rispetto dei limiti indicati ai punti 8.2.2 e 8.2.3.

2. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; fatte salve le specifiche disposizioni previste dal punto 8.2.3 per la procedura negoziale, la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

3. All'avvio dell'istruttoria l'Ente istruttore verifica la documentazione presentata ai sensi del punto 9.1 e la inoltra al comitato per l'espressione del parere.

4. Il Comitato esamina le domande soggette a procedura valutativa sotto il profilo tecnico-amministrativo concernente:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa.

5. Nell'esame delle domande presentate in procedura valutativa sotto i profili di cui al comma 4, il comitato valuta:

- a) le caratteristiche del progetto di ricerca dal punto di vista tecnico-scientifico con particolare riferimento alla presenza dei requisiti di cui al punto 3;
- b) la suddivisione tra ricerca industriale o attività di sviluppo sperimentale;
- c) l'eventuale appartenenza del progetto di ricerca alle aree di interesse prioritario/progetti strategici come definite dal programma pluriennale della ricerca (PPR);
- d) la pertinenza e la congruità delle spese;
- e) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle maggiorazioni di cui al punto 6.1, commi 2 e 3;
- f) le caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico, di cui al punto 7.1.2, comma 3.

6. Per l'esame di eventuali domande i cui progetti rientrano tra le iniziative selezionate dalla Commissione europea o dallo Stato ma non finanziate a causa della limitazione delle risorse europee o statali disponibili, si rimanda alle modalità semplificate individuate dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 12 comma 2 ter della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

7. Per le domande presentate in procedura negoziale il comitato per gli incentivi alle imprese valuta inoltre la validità e l'idoneità del progetto di ricerca sotto il profilo economico-finanziario secondo le disposizioni di cui al punto 8.2.4.

8. Il comitato può, in mancanza di requisiti di carattere scientifico, chiedere la modifica o l'integrazione del progetto di ricerca.

9. L'ente istruttore:

- a) effettua la verifica della regolarità amministrativa della documentazione per la concessione del contributo;
- b) effettua la verifica dei requisiti del soggetto richiedente per l'accesso alle agevolazioni;
- c) effettua il calcolo del contributo spettante;
- d) acquisisce il parere del comitato di cui al comma 4, e, per le domande in procedura negoziale, del comitato di cui al comma 7.

10. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste

in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stata presentata la domanda. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

11. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di concessione sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, si procede d'ufficio alla concessione con priorità cronologica sulle altre domande. In ogni caso, se le risorse non sono reperite entro l'anno solare successivo alla chiusura del procedimento, è disposto il diniego del contributo.

12. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo le strutture provinciali competenti possono affidare l'esame istruttorio sotto il profilo tecnico-amministrativo a Trentino sviluppo S.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge provinciale nonché agli enti creditizi come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a).

13. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi nei casi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e in particolare per l'acquisizione della documentazione prevista al punto 9.1.1 e al punto 9.1.2.

8.2.2 Procedura valutativa

1. Sono soggette a procedura valutativa ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge le domande di importo fino a euro 1.000.000,00.

8.2.3 Procedura negoziale

1. Sono soggette a procedura negoziale ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge provinciale le domande di importo superiore a 1.000.000,00 euro.

2. Le variazioni dell'accordo negoziale sottoscritto necessitano di un nuovo accordo, secondo la procedura disposta dal comma 5 bis 3 delle norme di carattere generale quando riguardano modifiche o mancato rispetto degli altri vincoli o obblighi a carico del soggetto beneficiario, salvo diverse indicazioni dell'accordo negoziale.

3. Le variazioni di cui al comma 2, relative a vincoli o obblighi proposti dal comitato, sono soggette ad un nuovo parere del comitato stesso.

8.2.4 Valutazione del profilo economico finanziario

1. Per le domande di contributo presentate in procedura valutativa ai fini della validità e idoneità sotto il profilo economico-finanziario è necessaria la presentazione ai fini della concessione dei contributi dell'attestazione di cui al punto 9.2 comma 1 relativa alla concessione da parte di una banca di un mutuo riferito all'iniziativa oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista o in alternativa è apposto un vincolo di raggiungimento o di mantenimento di un livello di **mezzi propri del 15%**, rispetto al totale dell'attivo, comprensivo del debito residuo leasing, del bilancio relativo all'esercizio finanziario in cui è completato il progetto di ricerca.

2. Per le domande di contributo esaminate secondo la procedura negoziale è apposto un vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri non inferiore alla percentuale indicata al comma 1 su proposta del comitato per gli incentivi alle imprese.

3. Nella determinazione del livello di mezzi propri di cui al comma 1 medesimo sono considerati utili d'esercizio, solamente se destinati a riserva, versamenti in conto futuro aumento capitale sociale ed eventuali finanziamenti soci a carattere infruttifero solamente se accompagnati dall'obbligo di non restituzione fino al termine dell'anno in cui scade l'obbligo di esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 7.1.2., comma 2.

4. La fissazione del vincolo economico-finanziario di cui al comma 1 comporta anche il vincolo di mantenimento del livello di mezzi propri per i due esercizi successivi a quello in cui inizia a decorrere l'obbligo di mantenimento.

5. Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti il rispetto dei vincoli finanziari stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1073 di data 14 maggio 2004.

8.3 TERMINI E MODIFICA DELLE INIZIATIVE

8.3.1 Termini in procedura valutativa e negoziale

1. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione del progetto sostenute dopo l'avvio dell'attività relativa al progetto stesso; l'avvio deve avvenire dopo la presentazione della domanda². Al fine della verifica del rispetto di tale

² Ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 di data 17 giugno 2014 per avvio dei lavori si intende "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità

principio si considera il primo atto giuridicamente vincolante o che renda irreversibile la decisione di attuare il progetto, presentato dal beneficiario³. In ogni caso non sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione del progetto, attestate da documentazione recante data anteriore alla data di presentazione della domanda o di avvio del progetto; a tal fine:

- a) per le spese documentate da fatture o documenti equipollenti si prende a riferimento il giorno dell'emissione del relativo documento;
- b) per le spese non documentate dai documenti di cui alla lettera a) viene fatto riferimento al periodo inerente il progetto di ricerca.

2. Al fine della verifica delle tempistiche previste dal piano delle attività, la data di avvio del progetto non può essere posteriore a 3 mesi dalla data di concessione del contributo e, qualora già avvenuta, deve essere comunicata dal soggetto richiedente all'Ente istruttore su richiesta dello stesso prima della concessione.

3. Le iniziative agevolate ai sensi dei presenti criteri devono avere una durata non superiore ai 3 anni e devono essere completate entro il termine previsto nell'atto di concessione fissato in relazione alle tempistiche previste nel progetto stesso e alla data di avvio di cui al comma 2. Su domanda del beneficiario motivata e presentata prima della scadenza del termine, è fatta salva la possibilità di proroghe motivate per un periodo complessivo non superiore a due anni. In ogni caso l'accoglimento della domanda di proroga è soggetta a valutazione positiva da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione. E' consentita inoltre la possibilità di presentare una domanda di "proroga breve" fino a 3 mesi, la cui concessione avviene mediante comunicazione da parte della struttura provinciale competente, a prescindere dal parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il rispetto dei termini di completamento di cui al comma 3 si fa riferimento alle date risultanti dalla documentazione indicata al comma 1.

5. Il mancato rispetto del termine di completamento comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine di completamento, qualora i risultati della ricerca possano comunque essere validamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della propria attività. In ogni caso non sono ammissibili a contributo, fatture o documenti equipollenti che abbiano data successiva a quella di termine del progetto, fissata in concessione, eventualmente prorogata.

non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

³ Ad esempio contratto di collaborazione con personale o per la ricerca industriale ovvero buste paghe e *timesheet* riferiti al primo mese in cui il personale dipendente è stato impiegato sul progetto di ricerca, ordini e fatture per costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti.

6. La documentazione prevista al punto 9.3.3, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa indicato al comma 3; e' fatta salva la possibilità di proroga per un periodo complessivo non superiore ad un anno, su domanda del beneficiario motivata e presentata prima della scadenza del termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di un anno. In caso di ritardata rendicontazione si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 1980/2007 e s.m. in tema di revoche parziali.

7. Per quanto compatibile si applicano le disposizioni della deliberazione n. 1980/2007.

8. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 3 e 6 comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate, anche ai sensi del punto 7.2 commi 1 e 2.

9. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 5 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata.

8.3.2. Variazioni delle iniziative

1. In sede di rendicontazione delle spese sostenute sono ammesse soltanto le variazioni alle iniziative previste nella domanda di contributo che sono indicate nel presente punto.

2. È ammessa la compensazione tra le voci di spesa indicate al punto 5 dei presenti criteri nel limite del 30% di ciascuna voce. Tali modifiche sono ammesse purché non vengano alterate le finalità del progetto e siano validate dal comitato in sede di accertamento. Tale compensazione deve essere intesa nel senso che l'importo di una voce di spesa può aumentare fino al 30%, a fronte di una riduzione dell'importo di altre voci, riduzione che può essere anche superiore al 30%.

8.4 SUBENTRI E TRASFERIMENTI

8.4.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

1. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

2. Nel caso di istanze esaminate secondo la procedura negoziale, il comitato per gli incentivi alle imprese può riformulare eventuali vincoli finanziari aggiuntivi a quello previsto al punto 8.2.4, comma 2, qualora quelli originari non risultassero applicabili al

soggetto subentrante.

9. DOCUMENTAZIONE

9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1.1 Procedura valutativa

1. Alle domande in procedura valutativa di cui al punto 8.2.2 è necessario allegare:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1. che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 3. l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
 - 4. l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
 - 5. le modalità cui sono state versate le imposte dovute;
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1. la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui ai presenti criteri;
- c) IL PROGETTO DI RICERCA che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - 1. oggetto, obiettivi intermedi e finali, data di inizio e fine, e fasi della ricerca;
 - 2. interesse industriale all'esecuzione del progetto in relazione all'impatto economico e occupazionale dei risultati perseguiti con descrizione del mercato di riferimento;
 - 3. elenco delle spese programmate per le singole fasi con l'indicazione dell'importo previsto e del termine di realizzazione, ripartizione e valorizzazione delle attività rientranti nella ricerca industriale e nelle attività di sviluppo sperimentale; nel caso di acquisto di strumenti e attrezzature, le relative spese devono essere dettagliate nel progetto di ricerca;
 - 4. preventivi di spesa da parte di fornitori per costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti;
 - 5. capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;

6. individuazione del coordinatore scientifico dell'attività di ricerca e dell'unità operativa dove verrà svolta tale attività;
 7. importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- d) relazione tecnico-economico-finanziaria, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
1. individuazione dell'impresa richiedente riportante sede legale, unità operativa/locale e attività svolta;
 2. dati occupazionali;
 3. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
- e) COPIA SEMPLICE DEI BILANCI RELATIVI AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI risultanti dal libro inventari qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso il Registro delle imprese; per le imprese che nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- f) eventuale documentazione del progetto che dimostri l'avvenuta valutazione con esito positivo da parte della Commissione europea o dallo Stato ma non finanziato a causa della limitazione delle risorse europee o statali disponibili.

2. L'ente istruttore, sentito il comitato, può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a due mesi.

3. Nel caso in cui la domanda presentata è priva della documentazione prevista al comma 1, si applica l'articolo 3 comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al comma 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

9.1.2 Procedura negoziale

1. Per la presentazione di domande in procedura negoziale è necessario inoltrare la documentazione prevista per le domande in procedura valutativa di cui al punto 9.1.1 con le seguenti modificazioni:

- a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera d), è sostituita da PIANO STRATEGICO per il progetto di ricerca da realizzare che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
1. individuazione dell'impresa richiedente riportante sede legale, unità

- operativa/locale e attività svolta;
2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
 3. la situazione produttiva dell'impresa e la sua evoluzione in rapporto al progetto da realizzare;
 4. le ricadute economiche del progetto di ricerca proposto sull'impresa ed in particolare i tempi di ritorno degli investimenti nonché gli effetti economico-sociali per il territorio provinciale;
 5. la situazione del mercato di riferimento attuale e prospettica;
 6. la valutazione degli aspetti finanziari e della fattibilità dell'iniziativa con l'analisi economico finanziaria degli ultimi due esercizi e del progetto di ricerca fino all'anno successivo al completamento del progetto;
 7. la situazione occupazionale dell'impresa e le ricadute dell'iniziativa su di essa;
 8. la struttura organizzativa dell'impresa, con riguardo anche alle eventuali dinamiche di gruppo, e le implicazioni sulla stessa della realizzazione dell'iniziativa;
- b) la proposta negoziale contenente gli elementi per la sua definizione.
2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste al punto 9.1.1, commi dal 2 al 4.

9.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Al completamento dell'istruttoria al fine dell'assunzione del provvedimento di concessione per le domande in procedura valutativa è richiesta la presentazione di dichiarazione di una banca attestante la stipula, con il soggetto richiedente, di un mutuo riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista, salvo che il richiedente non abbia optato per il vincolo economico finanziario previsto dal punto 8.2.4 comma 1.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata all'Ente istruttore entro il termine massimo di 6 mesi dalla richiesta. In caso di mancata presentazione nel termine fissato, si provvede al diniego della domanda di contributo a meno che il soggetto richiedente entro il termine anzidetto non abbia fatto valere la possibilità fissare il vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri di cui al punto 8.2.4 comma 1.

9.3 DOCUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO E PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

9.3.1 Anticipo del contributo

1. Per ottenere l'erogazione anticipata prevista dal punto 6.2, comma 3, deve essere presentata la documentazione attestante la costituzione della garanzia nelle misure ivi indicate costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria secondo le disposizioni di cui al Capo III, comma 2 nonché verificata l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

9.3.2 Monitoraggi

1. Il Comitato, ai fini del monitoraggio di cui al punto 7.1.1 può richiedere la presentazione di apposita relazione che deve essere presentata entro il mese successivo la scadenza del monitoraggio.

9.3.3 Saldo del contributo

1. Per ottenere l'erogazione a saldo dei contributi deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

- a) RELAZIONE TECNICA FINALE, firmata dal responsabile scientifico della ricerca attestante il progetto di ricerca svolto e i suoi risultati con allegati i deliverable tecnici previsti, la documentazione attestante l'attività di diffusione, i contratti con gli organismi di ricerca e i consulenti;
- b) relazione contabile, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, firmata dal responsabile scientifico della ricerca e dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, che dovrà contenere la distinta delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca, corredata di attestazione che le medesime afferiscono esclusivamente al progetto di ricerca;
- c) attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:
 - I. elenco riepilogativo delle diverse tipologie di spese ammissibili dei relativi documenti di spesa per i quali è stata richiesta l'agevolazione del contributo, da inviare anche in formato elettronico;
 - II. le spese elencate nei documenti in elenco rispettano quanto previsto dai criteri e modalità per l'applicazione della legge;
 - III. le spese sono state effettuate nel rispetto dei termini stabiliti dai criteri e modalità per l'applicazione della legge;
 - IV. è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute, secondo le

modalità previste al comma 2 del punto 5.1.5, per le quali si chiede l'erogazione del contributo;

- d) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
- 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per il medesimo progetto di ricerca o per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
 - 2) il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle norme di carattere generale;
 - 3) di non aver ricevuto aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
 - 4) di non aver rendicontato, anche su altri progetti, un numero di ore annue per singolo dipendente superiore a 1.720;
- e) perizia asseverata giurata di un tecnico abilitato per beni acquistati nel progetto di ricerca o per prototipi di importo superiori ad euro 250.000,00;
- f) documentazione comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal provvedimento di concessione, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal titolare o dal legale rappresentante;
- g) documentazione necessaria per la conferma di eventuali maggiorazioni di contributo;
- h) RELAZIONE sull'avvio dell'attività produttiva (solo per le *new.co*).

2. Qualora per l'erogazione del contributo il provvedimento di concessione preveda obblighi o vincoli a carico del soggetto beneficiario è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

a) Vincoli di mezzi propri

a.1 qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, copia semplice dell'ultimo bilancio risultante da libro inventari che attesti il raggiungimento del vincolo e, nel caso di raggiungimento realizzato successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, copia semplice delle pagine di libro giornale in cui sono registrate le operazioni contabili relative al raggiungimento stesso;

b) Vincoli occupazionali

b.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante l'occupazione secondo facsimile redatto dall'ente istruttore.

3. La congruità tecnico-amministrativa della spesa relativa a strumenti e attrezzature appositamente acquisiti per il progetto di ricerca nonché dei materiali di consumo per la realizzazione di prototipi di importo complessivamente superiore ad euro 250.000 è attestata:

- a) dal valore indicato nelle fatture di spesa per beni di importo fino ad euro 250.000,00;
- b) da perizia asseverata giurata di un tecnico abilitato, presentata in sede di rendicontazione delle spese, per beni di importo superiori ad euro 250.000,00.

4. L'ente istruttore, anche su richiesta del comitato, può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a due mesi.

5. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al comma 4, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

9.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

9.4.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall'evento la seguente documentazione:

a) Documentazione generale

- a.1 documentazione prevista al punto 9.1.1. qualora non abbiano subito modifiche a seguito delle modificazioni soggettive suddette;

ovvero

documentazione prevista al punto 9.1.2. ad esclusione della proposta negoziale (lettera b) qualora non abbia subito modifiche a seguito delle modificazioni soggettive suddette.

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

- b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c) Successione a causa di morte

- c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
- c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
- c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie, l'ente istruttore potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo

da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione non superiore a tre mesi.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo.

9.4.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

a) Documentazione generale

a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali.

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c) Successione a causa di morte

c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente;

c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;

c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

d) Affitto d'azienda nei casi consentiti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale:

d.1 copia semplice dell'atto di affitto, regolarmente registrato, se non già depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere b.1 e c.1, sono sostituite da:

a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca totale dei contributi concessi e il recupero dei contributi erogati per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 6, lettera b), e al comma 1 del medesimo articolo secondo quanto disposto al punto 7.2.

9.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 8.3.1, commi 3 e 6, è necessario presentare entro la scadenza prevista richiesta di proroga redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

9.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative, l'attribuzione di maggiorazioni di contributo e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.

CAPO II

CENTRI DI RICERCA

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo per il presente Capo II i centri di ricerca operanti sul territorio provinciale e che rispettino tutte le condizioni previste dal punto 2 del Capo I dei presenti criteri ad esclusione di quanto previsto al comma 1 secondo periodo, con riferimento all'intervallo temporale per poter presentare domanda di contributo. Per centri di ricerca si intendono le imprese controllate da altre imprese che, secondo quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo, svolgono prevalentemente attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale e che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 83, del Reg. (CE) n. 651/2014.

2. È consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sul presente Capo II ogni 6 anni decorrenti dalla data di presentazione della precedente domanda. In ogni caso, non possono essere presentate ulteriori domande prima dell'ultimazione di progetti già agevolati ai sensi del presente Capo II. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

2. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA

1. I progetti di ricerca presentati a valere sul presente Capo II devono possedere, oltre alle caratteristiche individuate al Capo I punto 3, anche i seguenti aspetti:

- a) appartenenza alle aree di interesse prioritario/progetti strategici come definite dal programma pluriennale della ricerca (PPR) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005;
- b) durata massima del progetto non superiore a 5 anni non prorogabile.

3. MISURE DI CONTRIBUTO

1. La misura di contributo è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili di cui al successivo punto 4, indipendentemente dalla tipologia di ricerca.

2. La misura di contributo può essere aumentata del 5% nel caso di riconoscimento, da parte del comitato per la ricerca e l'innovazione, della maggiorazione per diffusione dei risultati della ricerca prevista dal punto 6.1 Capo I.

4. SPESE AMMISSIBILI

1. Per quanto riguarda le spese ammissibili si applica quanto previsto al precedente Capo I. Nelle specifico l'importo minimo della domanda è maggiore di euro 1.000.000,00.

5. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

5.1 OBBLIGHI

1. In aggiunta agli obblighi previsti al precedente Capo I, nell'ambito dell'accordo negoziale possono essere fissati ulteriori obblighi che tengano conto dei vincoli e dei risultati dei progetti già agevolati, nonché dei seguenti principi:

- a) esercitare attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento per 10 anni dal completamento del progetto;
- b) organizzare uno o più convegni di valenza internazionale sulle attività di ricerca svolte in Trentino;
- c) avvio di un'attività di produzione di beni o servizi in relazione al progetto di ricerca agevolato sul territorio provinciale da parte della società controllante il centro di ricerca;
- d) mantenere l'attività di cui alla lettera c) per almeno i 5 anni successivi all'avvio;
- e) garantire una ricaduta sul territorio di attività diretta o indiretta.

5.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Oltre a quanto disciplinato al Capo I punto 7.2, il mancato rispetto del vincolo di mantenimento dell'attività previsto dal precedente punto 5.1. comma 2,

comporta la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

2. In caso di mancato rispetto di vincoli previsti al precedente punto 5.1 comma 1, l'accordo negoziale potrà prevedere la revoca del contributo secondo i seguenti principi:

- a) revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine di dieci anni di esercizio dell'attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento;
- b) revoca di una quota del 20% del contributo spettante nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di organizzazione del convegno;
- c) revoca totale qualora non sia avviata l'attività;
- d) revoca proporzionale al minore investimento realizzato rispetto alle agevolazioni ricevute;
- e) revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine di cinque anni di cui al punto 5.1, comma 1, lettera d);
- f) revoca proporzionale alla minor ricaduta sul territorio rispetto a quanto previsto.

5.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Oltre a quanto previsto al Capo I punto 7.3 il rispetto degli obblighi previsti al precedente punto 5.1 è verificato in sede di liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa attraverso la presentazione della documentazione prevista al Capo I punto 9.3.

6. PROCEDURE

1. Le domande presentate a valere sul presente Capo II sono esaminate secondo la procedura negoziale prevista al precedente Capo I punto 8. La domanda deve avere un importo non inferiore a 1 milione di Euro.

2. Per quanto riguarda nel dettaglio gli aspetti della procedura negoziale si rimanda a quanto previsto al Capo I punto 8.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. Per quanto riguarda la documentazione da presentare si rimanda a quanto previsto al precedente Capo I punto 9, fatta eccezione per il progetto di ricerca

che dovrà essere redatto secondo il fac simile che sarà approvato con determinazione dirigenziale della struttura competente.

8. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non definito al presente Capo II si rinvia al precedente Capo I.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione, ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» previste dal presente provvedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi, devono essere redatte su modulistica predisposta dalla struttura competente.

2. L'idonea garanzia per l'erogazione delle agevolazioni prevista dal punto 6.2 comma 3 può essere costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria.